

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5460 del 12/10/2017
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27: PAGANINI S.R.L., RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ı LOC. DOGANA PO, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI. PROC. PC11A0005, SINADOC 25590
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5643 del 12/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27: PAGANINI S.R.L., RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – LOC. DOGANA PO, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI. PROC. PC11A0005, SINADOC 25590

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326

del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
-

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale n. 14548 del 14/11/2012 con la quale il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po ha provveduto al rilascio della concessione a favore della società **PAGANINI S.R.L. (C.F. 01388370338)** per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Castel San Giovanni, via Dogana Po n. 11, su terreno identificato catastalmente al foglio 12 e mappale 605 del C.T. di detto comune, per una portata massima di litri/sec. 0,229 e un quantitativo non superiore a mc/annui 2.976, ad uso igienico ed assimilati (codice procedimento

PC11A0005);

- della domanda pervenuta alla scrivente Agenzia in data 01/07/2016, assunta al prot. n. 6941 di pari data, con la quale il signor Paganini Renato (C.F. PGNRTN52S12F724V), legale rappresentante della Paganini s.r.l. con sede in Castel San Giovanni (PC) – C.F. 01388370338 - ha chiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di derivazione di acque sotterranee n. PC11A0005 ad uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di rinnovo si evince che nulla risulta variato nelle caratteristiche del prelievo autorizzato;

ACCERTATO in particolare che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, rimane confermata la destinazione d'uso della concessione, che rientra nell'uso "igienico ed assimilati", di cui all'art. 152, comma 2, lett. F;

RILEVATO che, a norma dell'art. 27 del Regolamento Regionale 41/2001, nulla osta al rinnovo della suddetta concessione in quanto non sono sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè motivi riconducibili a cause di diniego di cui all'art. 22 del citato R.R. n. 41/2001;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che per quanto riguarda **il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po**, di cui all'art. 38, comma 4 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 0630ER – DQ2 - PPCS) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con

l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia"*;

CONSIDERATO pertanto che si possano confermare il quantitativo del prelievo annuo massimo pari 2.976 mc, e la portata pari a 0,229 l/s, nel rispetto delle modalità e degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione approvato con Determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 14548 del 14/11/2012;

RICHIAMATO l'obbligo di utilizzo e manutenzione del dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevati, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, **già espressamente previsto all'art. 8.1 del Disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario** all'atto di ritiro della concessione di cui trattasi;

EVIDENZIATO

- che i **dati su base annuale risultanti dai predetti dispositivi di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi** all'indirizzo PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.
- che la mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rinnovata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel Disciplinare di concessione approvato con Determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 14548 del 14/11/2012;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di assentire alla società **PAGANINI S.R.L.** con sede in Castel San Giovanni (PC) – C.F. 01388370338 - fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione (cod. proc. PC11A0005) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castel San Giovanni (PC), loc. Dogana Po n. 11, ad uso igienico ed assimilati (lavaggio auto);

2. di stabilire che la durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data successiva alla data di scadenza del precedente titolo e pertanto, fino alla data del **31/12/2020**;

3. di confermare la quantità di acqua prelevabile pari a un volume complessivo di mc/annui 2.976, alla portata massima di l/s 0,229, nel rispetto delle modalità, degli obblighi e

delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione approvato con determinazione dirigenziale n. 14548 del 14/11/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Disciplinare che si conferma integralmente nei suoi contenuti fino alla scadenza dei termini del presente rinnovo (31/12/2020);

4. che i dati su base annuale risultanti dal dispositivo di misurazione installato in ottemperanza dell'art. 8.1 del Disciplinare di concessione (approvato con determinazione dirigenziale n. 14548 del 14/11/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, e già debitamente sottoscritto dal concessionario), vengano trasmessi alla scrivente Agenzia all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

5. di dare atto che il rinnovo della concessione avrà efficacia previo versamento del canone dovuto per l'anno in corso (pari a € **161,16**) nonché dei canoni pregressi ove ancora non versati e dell'integrazione del deposito cauzionale con un importo pari a € **96,00**;

6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

7. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

9. Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Regione Emilia – Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria.

La Dirigente
Torselli dott.ssa Adalgisa(*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.